



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8 del 12.02.2021

COPIA

Oggetto: Integrazione con modifiche al piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) 2021-2023

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno DODICI del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo	Sindaco,	Presente
Cocco Sabrina	Assessore	Presente
Demurtas Marco	Assessore	Presente
Pilia Patrik	Assessore	Assente
Vacca Marcello	Assessore	Presente

Quindi 4 presenti e 1 assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia .

Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n.17202 in data 7 giugno 1990;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dai responsabili delle Unità Operative:

SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, che le Amministrazioni siano tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023 (nel seguito, per brevità, anche PTFP 2021-2023), predisposto nel rispetto di tutti i parametri di virtuosità previsti dalla normativa vigente, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30 dicembre 2020 "*Presentazione ed approvazione definitiva Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023*";

Considerato che il Decreto Legge n. 34/2019, all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Visto il DPCM 17 marzo 2020 pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020;

Dato atto che l'Ente ha proceduto, con Determinazione n.r.g. 213 del 16.06.2020 del Responsabile del Servizio Finanziario, a quantificare, in applicazione dell'articolo 33 del D.L. 34/2019 ed alla luce del DPCM 17 marzo 2020, il margine assunzionale utilizzabile in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;

Considerato che, sulla base di quanto attualmente previsto dalla programmazione del fabbisogno 2021/2023:

- l'Ente ha in corso le procedure concorsuali finalizzate alla copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico D1 a tempo pieno e indeterminato e di n. 1 posto di istruttore tecnico C1 a tempo parziale (13 ore settimanali) e indeterminato, con una spesa stimata a regime, dal 01 gennaio 2021, in complessivi euro 52.216,55.
- per il triennio 2021-2023 è programmato l'avvio di una sola procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di n.1 unità di personale a tempo indeterminato, categoria D.1, a tempo parziale da adibire al settore amministrativo-contabile, con riserva di stanziare le relative somme nel momento in cui verrà deciso l'avvio della procedura;
- che per quanto concerne il rispetto del limite della spesa per il personale di cui alla Legge 23/12/2005, n. 266, e successive modifiche (valore medio del triennio 2011/2013), risulta certificato che la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 è contenuta nel citato limite;
- che l'Ente, sulla base delle necessità palesatesi nel corso dei recenti mesi, ritiene necessario prevedere uno o più scavalchi per mesi 6 da utilizzare presso l'Unità Operativa Tecnica mediante impiego di un dipendente Cat. C1 per un massimo di 12 ore settimanali proveniente da altro Comune;
- che il Sindaco ha rappresentato la necessità di procedere all'assunzione, fino al 16.05.2021, di n. 1 dipendente da adibire allo Staff del Sindaco, per 18 ore settimanali;
- che la voce "accantonamenti" inserita nel prospetto riportato nella sezione del DUP 2021/2023 denominata "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE" include un fondo di euro 20.000,00 denominato "*Accantonamento per spese di personale da destinare nell'anno*".
- che il Sindaco ha rappresentato la necessità che, per quanto concerne la figura del responsabile del Servizio Tecnico, in attesa del completamento della procedura concorsuale in corso per l'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico D1 a tempo pieno e indeterminato, le funzioni di responsabile continuino a essere ricoperte da funzionario assunto ai sensi dell'art. 110 c. 1 D. Lgs. n. 267/2000 che svolge attualmente le suddette funzioni;

Vista la necessità di integrare, modificandolo, secondo quanto organicamente di seguito illustrato, il vigente Piano triennale del fabbisogno di 2021-2023, prevedendo di destinare, per quanto concerne le assunzioni a tempo determinato, lo spazio di spesa disponibile per spesa di personale per l'anno 2021 (ad oggi quantificato in € 7.500,00) a:

- utilizzo di personale di altro Ente per uno o più scavalchi per € 3.500,00
- Assunzione, fino alla scadenza del mandato del Sindaco attualmente in carica, di n. 1 dipendente da adibire allo Staff del Sindaco, per 18 ore settimanali, equiparabile alla posizione economica c1, per un costo stimato pari a € 4.000,00;

Valutate, pertanto, da parte di questa Amministrazione Comunale le esigenze dei Servizi dell'Ente, nonché i programmi e gli obiettivi da raggiungere;

Ritenuto necessario, tutto ciò premesso, dover provvedere alla complessiva modifica dei seguenti strumenti di programmazione, il cui contenuto risulta in linea con il quadro normativo previgente e con quello di nuova emanazione:

- Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023;
- Piano delle assunzioni 2021;

in funzione delle politiche e degli obiettivi strategici perseguiti da questa Amministrazione Comunale per il triennio 2021/2023, tenuto conto dei relativi stanziamenti previsti negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione Pluriennale 2021/2023, approvato con delibera di C.C. n. 59 del 30 dicembre 2020;

Considerato che:

- l'art. 39 della Legge n. 449 del 27.12.1997, al comma 1, stabilisce che *“al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482”* e che il comma 19 del medesimo articolo prevede, per gli enti locali, l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 89, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. (TUEL), stabilisce che: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.”*;
- l'art. 91 del medesimo D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. (TUEL), prevede che, ai fini della funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, *“gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e ss. mm. impone alla Giunta Comunale di assumere determinazioni organizzative in materia di personale.

Considerato che gli artt. 6 e 6 ter del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. stabiliscono che il piano triennale dei fabbisogni di personale:

- deve essere adottato e rivisto con frequenza almeno annuale, congiuntamente con la conseguente rimodulazione della dotazione organica, in coerenza con la pianificazione delle attività e della performance (PEG) e con le apposite linee di indirizzo emanate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- deve essere accompagnato dalla correlata consistenza della dotazione organica e della sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, rimodulazione che, tuttavia deve garantire: neutralità finanziaria e rispetto delle facoltà assunzionali;
- deve essere trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 giorni dalla sua adozione, con le modalità previste dall'art. 60 per la trasmissione del Conto Annuale del personale, pena il divieto di assumere.

Appurato che le suddette linee di indirizzo sono state pubblicate dal Ministero della Funzione Pubblica e sono state registrate dalla Corte dei Conti in data 9 luglio 2018.

Appurato altresì che il sito web del portale www.sico.tesoro.it è stato implementato della

funzione per l'invio del programma del fabbisogno di personale.

Considerato, inoltre, che l'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, come modificato dall'art. 16 della Legge di Stabilità 2012, prevede l'obbligo di effettuare una ricognizione annuale dei casi di soprannumero ed eccedenze di personale;

Richiamata, in proposito, la delibera di G.C. n. 7 del 04.02.2021 "*Ricognizione delle eccedenze di personale – anno 2021 – Adempimento annuale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2001, n. 183*", con la quale è stato dato atto dell'inesistenza:

- di personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica;
- eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente;

Richiamata la Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" che prevede l'obbligo per i datori di lavoro di assunzione di soggetti disabili in proporzione all'organico complessivo.

Visto altresì l'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006 che dispone il divieto di assunzione a qualsiasi titolo in caso di mancata adozione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità.

Visto il vigente Piano Triennale delle Azioni Positive 2019/2021 approvato con delibera di G.C. n. 89 del 15.11.2018;

Richiamato, inoltre, il Decreto Legislativo n. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" ed il relativo Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, il quale prevede che il contenuto minimo della Sezione Operativa del DUP (Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali) è costituito, tra l'altro, dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

Precisato che l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, questo Comune, avendo una popolazione superiore a 1.000 abitanti, dal 2013 è soggetto al patto di stabilità interno e, conseguentemente, si applica allo stesso la disciplina vincolistica in materia di spese di personale stabilita per detta tipologia di Enti.

Vista l'attuale normativa in materia di facoltà di assunzione del personale negli Enti locali, nel combinato disposto tra art. 3 del D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014, Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), D.L. 113/2016 convertito in Legge n. 160 del 7 agosto 2016 e, da ultimo, il Decreto Legge 50/2017, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017;

Richiamato inoltre, in merito alle assunzioni a **tempo determinato**, l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, modificato con la Legge n. 183/2011 e, per ultimo, l'art. 4-ter comma 12 del D.L. 16/2012 convertito con Legge n. 44/2012, che fissa un limite di spesa annuo con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno 2009, relativamente all'acquisizione di personale a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile.

Dato atto che nel Comune di Cardedu, nell'anno 2009, la spesa per le assunzioni flessibili è stata pari a complessivi € 76.238,35;

Verificato che la nuova stima del costo 2021 per il personale a tempo determinato, pari a € 34.266,30 + € 4.000,00, è inferiore al suddetto limite (100% della spesa 2009);

Considerato che, secondo quanto si evince dai prospetti predisposti dagli uffici, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, la nuova previsione di costo del personale è comunque contenuta nel limite di legge (€ 419.997,79):

- anno 2021 previsione spesa € 417.316,59 (*inclusi € 20.000,00 "Accantonamento per spese di personale da destinare nell'anno"*);
- anno 2022 previsione spesa € 417.019,37
- anno 2023 previsione spesa € 417.019,37

Dato atto che questo Ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla Legge 68/1999 e che, pertanto, nel piano del fabbisogno

occupazionale 2021/2023 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento:

Precisato che gli stanziamenti de Bilancio di Previsione Pluriennale 2021/2023 saranno adeguati per far fronte alla spesa derivante dal presente atto deliberativo;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 rilasciato con Verbale n. 1/2021 del 11.02.2021;

Preso atto del parere favorevole; di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese DELIBERA

Di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di aggiornare, per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente, il piano triennale 2021/2023 e il piano annuale 2021 dei fabbisogni di personale del Comune di Cardedu prevedendo, per quanto concerne le assunzioni a tempo determinato, di destinare lo spazio di spesa disponibile per spesa di personale per l'anno 2021 ad oggi quantificato in € 7.500,00, a:

- utilizzo di personale di altro Ente per uno o più scavalchi per € 3.500,00;
- Assunzione, fino alla scadenza del mandato del Sindaco attualmente in carica, di n. 1 dipendente da adibire allo Staff del Sindaco, per 18 ore settimanali, equiparabile alla poizione economica c1, per un costo stimato pari a € 4.000,00;

Di dare atto che la suddetta spesa di € 7.500,00 verrà prelevata dall'accantonamento di € 20.000,00 e che lo stesso accantonamento era già incluso nella previsione di spesa 2021 (sezione del DUP 2021/2023 denominata "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE") pari a complessivi € 417.316,59;

Di non modificare le previsioni relative alle assunzioni a tempo indeterminato contenute nel DUP 2021/2023 approvato con delibera di C.C. n. 58 del 30.12.2020;

Di autorizzare per il triennio 2021/2023 le programmate assunzioni a tempo determinato stabilite con il presente atto deliberativo e quelle che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e previste da norme di legge, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e ss. mm. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

Di dare atto che la presente deliberazione risulta essere aggiornamento agli atti di programmazione già adottati in precedenza e della Sezione del DUP ad essi dedicata;

Di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.S;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l'urgenza di procedere alle assunzioni programmate;

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:
- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 16.02.2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' divenuta esecutiva il giorno 12.02.2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Dalla Residenza comunale, 16.02.2021

il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras